



COMUNE DI INDUNO OLONA
Varese

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.41 del 10 novembre 2005

Modificato all'art.29 con deliberazione consiliare n.52 del 25.09.2009

Titolo I
Elementi costitutivi e disposizioni generali

Capo I
Principi fondamentali e disposizioni generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità locale, che vive ad Induno Olona, si costituisce ed organizza in ente locale autonomo nell'ambito dei principi della costituzione e delle leggi della repubblica italiana.
2. Il Comune di Induno Olona è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune coordina e promuove tutte le iniziative atte a garantire l'armonico sviluppo della persona umana, la tutela della famiglia, il progresso civile, sociale ed economico della popolazione locale ed il suo inserimento nel contesto civile, sociale ed economico della regione, della nazione, dell'Europa e della comunità internazionale, con una particolare attenzione, viste le comuni radici storiche, al rafforzamento dei vincoli di amicizia con il Canton Ticino. Il Comune promuove e realizza iniziative destinate a rafforzare i legami con i cittadini di Induno Olona emigrati nel mondo.
4. In particolare il Comune, nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica:
 - a) agisce perché tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
 - b) concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza fra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione degli stessi all'organizzazione politica, economica e sociale del paese;
 - c) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana garantendo la tutela della maternità, della vita dal suo inizio, dell'infanzia, della famiglia, come nucleo fondamentale in cui si realizzano le primarie dimensioni di socialità e di educazione, delle fasce sociali più deboli e concorre, altresì, a favorire il diritto di tutti i cittadini al lavoro e alla libera iniziativa economica;
 - d) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
 - e) riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, favorisce lo sviluppo delle associazioni e tutela le minoranze;

f) promuove la crescita di una comunità democratica che fonda la propria identità sull'incontro tra i valori che costituiscono il patrimonio storico dei nativi di Induno Olona e quelli delle varie comunità che negli ultimi decenni sono immigrate da quasi tutte le Regioni d'Italia.

5. Al Comune, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi erogati.

6. Il Comune esercita funzioni proprie anche attraverso attività svolte autonomamente dalla libera iniziativa di cittadini singoli od associati, assumendo come costitutivo dei propri ordinamenti il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale.

7. Il Comune è titolare anche di funzioni che possono essere conferite dallo Stato o dalla Regione.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione del Comune per le funzioni proprie e per quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della consultazione partecipativa di tutti i soggetti e le realtà locali.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana della Valceresio e di altri enti locali, avvalendosi dell'apporto dei suoi cittadini e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

4. I rapporti con gli enti di cui al comma 3, sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nel rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

5. Il Comune ha potestà normativa, organizzativa ed amministrativa, che esercita secondo le previsioni del presente statuto, nel rispetto delle leggi in vigore.

6. Il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie, con autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Nell'ambito dell'autonomia impositiva si potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno.

7. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e frazioni, adottando appositi regolamenti di funzionamento.

8. Il Comune si prefigge l'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e di promuovere la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli altri organi collegiali dell'amministrazione comunale, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Capo II

Elementi distintivi

Art. 3

Storia

1. La storia del Comune di Induno Olona, costituitosi ufficialmente nel 1775, trae le proprie origini almeno dagli inizi del millennio, ed è stata densa di tappe importanti e significative.
2. Lo sviluppo attuale della comunità ha avuto impulso all'inizio del '900 con l'avvento dell'industrializzazione, che ha portato il paese ad un ruolo centrale, vista la sua posizione di confluenza delle valli del Ceresio, della Valganna, dell'Olona e di ponte verso il Canton Ticino.
3. Durante il periodo dell'avvento del fascismo in Italia, il Comune di Induno Olona viene soppresso ed aggregato a Varese (con decreto del 27.12.1927), ma, dopo la fine della guerra, il comitato <<Induno autonomo>> ottiene lo svolgimento di un referendum il cui risultato (2.020 cittadini favorevoli contro 594 contrari) porta alla ricostituzione dell'autonomia comunale nel 1950 (D.P.R. 25/10/1950, n.954).
4. Affondare le radici nella propria storia, conoscerla e valorizzarla è compito che compete a tutti i cittadini, e vuol dire, in particolare, recuperare i valori e le tradizioni che possono permettere un incontro reale con le altre tradizioni e valori portati con sé dai tanti immigrati, per giungere a sviluppare e sempre meglio definire l'identità del Comune.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per ha. 1.246 ed è confinante con i Comuni di Arcisate, Cantello, Varese, Brinzio e Valganna.
2. La circoscrizione del Comune è costituita da un unico ambito territoriale, anche se si può riconoscere di fatto l'esistenza di una frazione, quella di Olona, mentre la tradizione ha individuato alcuni raggruppamenti rionali.
3. La circoscrizione territoriale del Comune non può essere modificata senza che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Art. 5

Sede comunale

1. La sede comunale è stabilita dal Consiglio Comunale; ogni variazione della stessa deve essere autorizzata dal Consiglio.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgeranno prevalentemente in locali di proprietà comunale.

Art. 6*Pubblicità e informazione*

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e dell'informazione.
2. Nel palazzo civico è presente un apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, che devono essere portati a conoscenza del pubblico
3. La pubblicazione deve garantire l'integralità dell'atto, nonché l'accessibilità e la facilità di lettura.
4. Possono essere previsti ulteriori spazi informativi presso quartieri e frazioni, disciplinati dal regolamento sull'accesso agli atti.
5. Il segretario, avvalendosi del responsabile del settore amministrativo, cura l'affissione degli atti di cui ai commi 2 e 4 utilizzando, allo scopo, gli uffici comunali.
6. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sull'attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità e pubblicazioni periodiche.

Art. 7*Stemma e gonfalone*

1. L'ente comunale, che si identifica con il nome di Induno Olona, ha, come suo segno distintivo, lo stemma concesso con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7.1.1956.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
4. Nel gonfalone viene ricordata la Madonna di S. Bernardino, la cui festa è considerata segno distintivo del Comune di Induno Olona.

Capo III**Funzioni del Comune****Art. 8***Principi generali*

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia, con la Regione e con la Comunità Montana della Valceresio, concorrendo alla determinazione degli obiettivi ed alla formazione di piani e programmi degli stessi.

2. Il Comune, in particolare, collabora con la Provincia e la Comunità Montana della Valceresio, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale o di valle, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale soprattutto nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune concorre a stabilire forme e canali di collegamento con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, anche con forme di gemellaggio.

5. Principalmente il Comune svolge le sue funzioni nei settori della:

a) tutela della vita e della salute;

b) tutela delle categorie sociali più deboli;

c) tutela dell'educazione e del diritto allo studio;

d) tutela dell'ambiente;

e) promozione dello sviluppo economico;

f) conservazione e tutela del patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e promozione del turismo;

g) tutela e valorizzazione del territorio comunale;

h) promozione delle attività sportive e ricreative;

6. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; in questo caso le stesse vanno riconosciute e formalizzate con apposita deliberazione consiliare, nella quale andranno anche stabiliti i rapporti con il Comune stesso

Art. 9

Tutela della vita e della salute

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla vita e la tutela della maternità, di cui riconosce il fondamentale valore sociale.

2. Riconosce il ruolo fondamentale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e come prima insostituibile scuola di socialità e solidarietà, esempio e stimolo per i più ampi rapporti comunitari, all'insegna del rispetto, della giustizia, del dialogo e della fratellanza.

3. Favorisce l'adozione, l'affido familiare ed ogni altra iniziativa atta a salvaguardare la crescita armonica della persona umana.

4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione.
5. Concorre altresì al miglioramento della qualità della vita promuovendo iniziative tese al perfetto stato di salute, inteso come benessere fisico, psichico e sociale.
6. Al fine di cui al comma 4, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, prende accordi con l'azienda sanitaria locale, con la provincia e con la regione, per garantire in ogni eventualità l'assistenza sanitaria.
7. Il Comune, anche attraverso l'autonoma iniziativa di cittadini, si impegna a promuovere iniziative per favorire la assistenza alla maternità, all'infanzia, agli anziani, ai portatori di handicap e la prevenzione della tossicodipendenza e del disagio giovanile.

Art. 10

Tutela delle categorie sociali più deboli.

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione di servizi o di prestazioni economiche a favore di singoli o di gruppi.
2. In particolare, nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, la Giunta Comunale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale, predispone annualmente un programma specifico atto a:
 - a) promuovere attività culturali, sociali e ricreative in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani, promuovendo ed organizzando centri ricreativi e di aggregazione.
 - b) assicurare interventi domiciliari a persone anziane, disabili, minori o l'accoglimento degli stessi in idonei istituti quando sia necessario, coprendo il costo del servizio in modo parziale o totale in relazione al reddito del fruitore e dei famigliari.
 - c) favorire soluzioni, anche temporanee e di emergenza, di esigenze abitative di singoli o di nuclei familiari, tenendo presente il problema sociale delle persone sfrattate o degli immigrati.
3. Per raggiungere il fine di cui al comma 2 si avvale anche di strutture proprie, quali, ad esempio, il Centro Polivalente Anziani o di strutture convenzionate, nonché di attività autonomamente gestite da cittadini.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'ufficio dei servizi sociali, valorizzando le associazioni di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, quali ad esempio quelle parrocchiali o la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Art. 11

Tutela dell'educazione e del diritto allo studio

1. Il Comune tutela l'educazione e il diritto allo studio in qualsiasi ambito venga svolto su libera scelta dei genitori.

2. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e tutte le attività destinate, anche mediante contributi, a facilitare la frequenza alla scuola materna e l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

3. Il Comune riconosce le attività autonomamente gestite da cittadini, coordinando tutti i soggetti che svolgono attività nel campo dell'educazione e dedica risorse specifiche per i problemi educativi dei minori.

4. Il Comune prende iniziative con le autorità scolastiche ed altri soggetti idonei per educare gli alunni al vivere civile, al rispetto della proprietà pubblica e dell'ambiente, nonché alla valorizzazione delle culture locali.

5. Il Comune collabora inoltre, con gli organismi collegiali della scuola.

Art. 12

Tutela dell'ambiente

1. Il Comune collabora con le altre istituzioni locali, in particolare con la Comunità Montana della Valceresio e con il Parco del Campo dei Fiori, per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso attività autonomamente gestite da cittadini, il Comune promuove un organico assetto del territorio salvaguardandone l'integrità con una adeguata politica ecologica, promovendo e coordinando iniziative per la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, la tutela delle zone umide, la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e la distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, incentivando anche l'iniziativa privata.

3. Il Comune svolge pertanto le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso oltre che dei livelli dei campi elettromagnetici, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore, seguendo le norme statali e regionali vigenti.

Art. 13

Promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini, con la Comunità Montana della Valceresio e con altre istituzioni, nonché attraverso attività autonomamente gestite da cittadini:

a) incoraggia e sostiene l'associazionismo e la cooperazione nel mondo del lavoro e della produzione, nell'edilizia, nel commercio, al fine anche di assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;

b) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, affinché il territorio comunale sia servito in maniera adeguata, ricercando un corretto rapporto tra la grande distribuzione ed il negozio tradizionale a conduzione familiare;

c) promuove iniziative per incentivare lo sviluppo e la crescita economica nelle attività lavorative e imprenditoriali agricole, industriali, artigianali, commerciali e del terziario avanzato;

d) facilita l'incontro tra la domanda e l'offerta nelle attività lavorative.

Art. 14

*Conservazione e tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale
e promozione del turismo*

1. Il Comune promuove, anche attraverso attività autonomamente gestite da cittadini, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, locali, nazionali ed internazionali, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico.
2. Promuove e valorizza per questi scopi il museo civico, la pro loco, i gruppi naturalistici locali e altre forme di associazionismo, quali i Rioni.
3. Favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi, in collaborazione con le associazioni e coordinandosi con gli enti territoriali competenti.
4. Promuove iniziative locali e la attivazione di iniziative specifiche quali ad esempio la scuola di musica, il sostegno alla banda comunale o altre similari, anche con la concessione di spazi o immobili comunali.
5. Promuove e favorisce la realizzazione di iniziative volte a riscoprire e diffondere le tradizioni, gli usi ed i costumi locali.

Art. 15

Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale dell'area comunale.
2. Il Comune valorizza il territorio con la difesa del verde, rappresentato dal Monte Monarco, dal Monte Martica, dal bacino del fiume Olona, dalla Valganna e dalle zone della Brughiera.
3. Il Comune promuove lo sviluppo del trasporto pubblico, con particolare riguardo al sistema ferroviario, per il collegamento con i Comuni vicini, con le aree aeroportuali, il Canton Ticino e le aree metropolitane regionali.
4. Il Comune incentiva la ristrutturazione del centro storico e altre iniziative atte al soddisfacimento delle necessità abitative dei cittadini, tenendo presente anche i piani di edilizia economica e popolare.

Art. 16

Promozione delle attività sportive e ricreative

1. Il Comune, nell'ambito della tutela della salute e della valorizzazione del tempo libero, favorisce e promuove la pratica dello sport, collaborando con associazioni sportive ed attivando meccanismi di coordinamento tra le varie società, anche per il migliore utilizzo delle risorse strutturali ed economiche messe a disposizione.

2. Riconosce e valorizza le attività autonomamente gestite da cittadini, attraverso le aggregazioni spontanee, i gruppi e le associazioni che operano per favorire la solidarietà umana, la conoscenza del territorio, della natura e dell'ambiente, anche con attività specifiche per il tempo libero.

Art. 17

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il Comune potrà svolgere ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora essi vengano affidati con legge. La stessa legge dovrà assicurare le risorse necessarie allo svolgimento di dette funzioni.
4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco ove occorra funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Titolo II

Ordinamento strutturale

Capo I

Organi elettivi

Art. 18

Organi

1. Sono organi elettivi e di governo del Comune: il Consiglio Comunale ed il Sindaco. La Giunta è organo di governo. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Sezione I

Consiglio comunale

Art. 19

Elezione, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla composizione ed alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente del Consiglio eletto a maggioranza assoluta nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Nella stessa seduta si procede all'elezione di un vice-presidente che deve essere appartenente ad una componente diversa da quella del presidente.
6. In sede di prima applicazione si procede all'elezione del Presidente del Consiglio nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello statuto.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 20
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico e amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e devono essere previste apposite risorse umane ed economiche per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio Comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà, nel confronto democratico, nella valorizzazione del pluralismo, nel rispetto e valorizzazione delle posizioni di minoranza e impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
5. Entro il termine di 90 giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio sono presentati dal Sindaco, sentita la Giunta ed i Capigruppo, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
6. Ogni consigliere ha il diritto di intervenire nelle definizioni delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, attraverso la presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
7. Deve essere prevista almeno una sessione annuale del Consiglio di verifica ed aggiornamento delle linee programmatiche, prima dell'approvazione del bilancio preventivo.
8. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
9. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
10. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge e riguardano in particolare i seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:
 - a) statuti dell'ente, delle aziende speciali, e delle aziende di cui è socio di maggioranza o parte;
 - b) i regolamenti ed i criteri per l'adozione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali di opere pubbliche, contenenti le indicazioni delle modalità di appalto e le previsioni di finanziamento della spesa, e l'elenco annuale dei lavori pubblici, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;

- d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, lo Stato e gli altri enti pubblici riconosciuti.
 - e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - g) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
 - i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - l) la emissione di prestiti obbligazionari e la contrazione di mutui se non previsti in bilancio;
 - m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
 - o) l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - p) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
11. I rappresentanti eletti nominati o designati dovranno riferire almeno una volta all'anno, anche con relazione scritta, al Consiglio Comunale, in merito all'attività svolta.
12. Il Consiglio Comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti.

Art. 21 *Sessioni*

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per la discussione delle proposte di deliberazione relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché di tutte le questioni di cui all'art.20, comma 10, lettera c).

ART. 22
Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

2. La convocazione dei consiglieri viene fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, prevedendo che su richiesta scritta dei destinatari la stessa possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica.

3. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio o del Vice Presidente gli adempimenti previsti al comma 2 sono assolti dal Sindaco.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito, senza conteggiare né il giorno di convocazione né quello previsto per l'adunanza; contestualmente dovranno essere a disposizione dei Consiglieri gli atti necessari alle deliberazioni.

5. Tuttavia nei casi di motivata urgenza, è sufficiente che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

8. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato nei confronti della cittadinanza a cura del funzionario responsabile il giorno stesso in cui viene notificato ai Consiglieri.

9. Il Consiglio può essere riunito in seduta informale, alla quale hanno diritto di parola anche i cittadini presenti; in tal caso non è richiesto alcun quorum strutturale.

Art. 23
Sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene in prima convocazione la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, ed in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale delibera validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo statuto.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
5. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, tranne nei casi previsti dalla legge. In tali votazioni le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti; coloro che dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di assistenza giuridico-legale, stende il processo verbale della seduta e rende il parere di legittimità sugli eventuali emendamenti presentati.
7. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto processo verbale della deliberazione, sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario Comunale.
8. Le modalità di redazione e di approvazione dei processi verbali sono stabili dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 24

Commissioni

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni di tipo consultivo, senza potestà decisionali, costituite con membri anche esterni, in ragione di almeno uno per ogni gruppo di minoranza ed un ugual numero per la maggioranza, tale da garantire la rappresentatività di ogni gruppo presente in Consiglio Comunale, nonché la parità numerica tra i membri designati dalla maggioranza e quelli designati dalla minoranza.
2. Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, o in Commissioni speciali, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento del Consiglio.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti sono, di norma, pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Le Commissioni nella prima seduta eleggono il proprio Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento temporaneo o assenza.
5. Per rendere effettivo lo svolgimento della funzione istituzionale delle minoranze sono previste Commissioni Consiliari permanenti, formate esclusivamente da membri del Consiglio Comunale, con gli stessi criteri di cui al comma 1, per la gestione economico-finanziaria, per le problematiche urbanistiche e per i lavori pubblici, la cui presidenza deve essere assegnata ad un membro nominato dalle minoranze.

ART. 25

Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dalla legge e dai regolamenti.
4. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'ente.
6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.
7. Il Consigliere ha diritto di percepire le indennità, usufruire di permessi ed aspettative secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ART. 26

Decadenza e dimissioni

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti o delle incompatibilità contemplate dalla legge.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, anche su istanza di qualsiasi elettore, per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza aver prodotto un giustificato motivo.
4. Prima della dichiarazione di decadenza al Consigliere vengono richieste per iscritto dal Presidente del Consiglio adeguate giustificazioni, concedendo almeno venti giorni per le controdeduzioni; nella prima adunanza successiva il Consiglio decide.
5. Le dimissioni dei Consiglieri vengono presentate al protocollo dell'ente, secondo le modalità previste dalla legge; esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale provvede alla surroga nel primo consiglio utile. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle leggi vigenti.

Art. 27

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti o in altri gruppi di almeno tre Consiglieri, dandone comunicazione al Segretario Comunale e designando nel contempo un Capogruppo.
2. Per lo svolgimento della propria attività i gruppi potranno avvalersi degli uffici e delle strutture del Comune, anche all'uopo predisposte.
3. I Capigruppo Consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed

istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando ciò gli compete per legge.

4. Nelle more della designazione i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Le modalità per la individuazione definitiva saranno precisate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni.

5. Il regolamento deve prevedere l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo, disciplinandone il funzionamento e le specifiche attribuzioni.

6. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è convocata periodicamente, e, comunque, prima della riunione del Consiglio Comunale, dallo stesso per coadiuvarlo nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.

7. La Conferenza dei Capigruppo inoltre esprime il parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenze tra organi del Comune.

Sezione II

Art.28

La giunta comunale

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata ed alla decadenza della Giunta, nonché le norme sulle cause di incompatibilità alla carica.

2. Nei predetti casi il presente statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

3. Non possono contemporaneamente essere membri di Giunta i soci della stessa società di persone.

4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e dei singoli componenti la Giunta Comunale.

Art 29

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.

2. Quando in riferimento al programma ed ai progetti indicati nel documento programmatico se ne ravvisi la necessità, possono essere nominati alla carica di Assessore un massimo di due cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Gli assessori esterni non possono essere candidati non eletti nelle liste presentate presso il Comune di Induno Olona per le stesse elezioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Le competenze degli Assessori sono attribuite dal Sindaco.
6. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Sindaco può attribuire le funzioni di coordinamento ad uno degli Assessori stessi.
7. Gli Assessori esterni non possono ricoprire la carica di Vicesindaco.
8. Essi partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, senza diritto di voto.

Art.30

Natura e funzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Essa risponde annualmente della sua attività al Consiglio Comunale con particolare riguardo all'attuazione degli indirizzi generali di governo e dei loro aggiornamenti contenuti nell'annuale relazione revisionale e programmatica.
3. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale del quale concorre ad attuarne gli indirizzi.
4. La Giunta in particolare compie i seguenti atti:
 - Adotta tutti gli atti di indirizzo generale che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;
 - Approva i piani, programmi, progetti necessari per la realizzazione di opere pubbliche ed in generale per lo svolgimento dell'attività comunale, conformemente agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale;
 - Autorizza a stare in giudizio, promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando, altresì, i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
 - Verifica la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi di governo;
 - Delibera il patrocinio comunale per manifestazioni culturali, sociali, sportive, di beneficenza, etc.;
 - Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione, sentito il collegio dei revisori;

- Adotta i provvedimenti di erogazione di contributi a contenuto discrezionale ad enti ed associazioni, per quanto non previsto nel relativo regolamento;
- Individua gli incarichi professionali per consulenze e collaborazioni nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, nonché i criteri per l'assegnazione degli incarichi per la progettazione di opere pubbliche;
- Adotta, conformemente agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, appositi regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;
- Nomina gli arbitri nei lodi arbitrali ed i componenti del nucleo di valutazione
- Adotta gli atti di indirizzo relativamente alle condizioni generali dei contratti;
- Dispone delle accettazioni di lasciti e donazioni;
- Assume le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 31

Durata in carica della giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco e decade nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32

Cessazione dei singoli assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono irrevocabili a far data dalla loro registrazione al protocollo.
3. La revoca di un Assessore, da parte del Sindaco, deve essere motivata e comunicata al Consiglio Comunale, entro 20 giorni dall'assunzione dei provvedimenti.

4. I casi di decadenza sono tutti disciplinati dalla legge.

5. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli Assessori, comunicando l'avvenuta nomina alla prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Art. 33
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno, di propria iniziativa, o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge.

2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati Consiglieri Comunali, esperti, tecnici e funzionari per relazionare su particolari problemi.

4. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.

Sezione III

Sindaco

Art. 34
Funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale e la rappresenta. È membro a tutti gli effetti del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta Comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

5. Entro il termine di 90 giorni dal suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni, attribuitegli dal Testo Unico, segue l'attuazione del programma verificando la conformità e la tempestività degli interventi effettuati e le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.
6. Attiva e valorizza la partecipazione popolare, attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità, ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
7. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
9. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello stato, della regione, della provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultino utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della comunità.
10. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 35

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.
2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'assetto dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 36

Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, o nei casi previsti dall'art. 43, il Vicesindaco.

2. Il Sindaco può attribuire, con atto scritto, la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.
3. L'attribuzione della rappresentanza legale è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.
4. I responsabili dei servizi esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
5. I responsabili dei servizi promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell'ente correlati ai compiti di cui alle disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con provvedimento del Sindaco, che comprendono anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Le funzioni di difesa vengono esercitate ricorrendo ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il responsabile del settore interessato.
7. Il potere di conciliare e transigere compete invece alla Giunta su proposta del responsabile.
8. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le commissioni tributarie spetta al responsabile dei tributi. Questi ha il potere di conciliare e transigere quando trattasi di vertenza di valore non superiore ad Euro 5.000.

Art. 37

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili dei diversi settori di attività, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti in vigore e dalla normativa vigente in merito, in base ad esigenze effettive e verificabili.
2. Il Sindaco può promuovere la stipula di una convenzione per la nomina di un Direttore Generale associato possibilmente con i Comuni contermini, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 abitanti. L'incarico è regolato secondo il successivo art. 48.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo. Gli incarichi possono essere revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, per esigenze di carattere funzionale e organizzativo e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
4. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabile, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta

Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 38

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni ed in particolare:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione;

b) alla emanazione degli atti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento delle funzioni affidategli in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

7. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 39*Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni*

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, gli stessi comportamenti stabiliti per gli amministratori locali.

Art. 40*Durata in carica*

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie

Art. 41*Mozione di sfiducia*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art 31.

Art. 42*Dimissioni, cessazione dalla carica, sospensione temporanea*

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
2. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni, lo sostituisce il Vicesindaco.

Art. 43*Vicesindaco*

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta Comunale membri del Consiglio.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine determinato dallo stesso con il provvedimento di nomina della Giunta.

4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge; la stessa comunicazione deve essere pubblicata all'albo pretorio.

Capo II **Criteria generali di organizzazione degli uffici e dei servizi**

Art. 44

Ordinamento e gestione del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune e la dotazione organica sono costituite tenendo conto dei seguenti criteri:

- affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
- semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
- attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
- organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
- programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire la migliore funzionalità organizzativa del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

- garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale con funzione "dirigenziale";
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento di contabilità. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa come previsto dagli articoli successivi

4. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata tenendo conto che:

- l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.

- essa è svolta da organismi che rispondono direttamente al vertice della struttura e quindi agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

- per la valutazione delle attività svolte dagli uffici, la struttura unica può essere integrata o sostituita da esperti di comprovata esperienza professionale nell'ambito della gestione e controllo delle risorse umane.

5. Per l'effettuazione di tali controlli il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

Art. 45

Principi organizzativi

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si informa al principio di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione.

2. L'organizzazione strutturale del Comune, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente è articolata in "settori" secondo criteri di interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.

3. Tale organizzazione si attua in base a criteri di efficienza, autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, promuovendo anche la consultazione, la collaborazione e la solidarietà fra tutto il personale.

4. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura; l'organizzazione degli uffici e dei servizi avviene per settori di attività, attribuendo ai responsabili delle stesse le risorse umane, finanziarie e strumentali, secondo le disponibilità del bilancio, in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Sezione I

Art 46

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare individuato e nominato dal Sindaco con le procedure previste dalla legge.

2. La nomina del Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione, è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo, avrà durata corrispondente a quella del Sindaco.

3. Il Segretario Comunale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo statuto oppure conferite dal Sindaco.

4. Nello svolgimento di funzioni proprie il Segretario Comunale, tra l'altro:

- Fornisce assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali ed ai titolari delle posizioni organizzative;
- Partecipa alle sedute degli organi collegiali comunali, curandone la verbalizzazione;
- Può rogare tutti i contratti del Comune ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- Partecipa, in qualità di ufficiale rogante, alle aste pubbliche e licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- Cura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei "responsabili", ne coordina l'attività, salvo non sia stato nominato un Direttore Generale;
- Presiede le commissioni di concorso per l'assunzione dei responsabili di settore;

5. Qualora non siano state stipulate le convenzioni di cui all'art. 48 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 47

Vice segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 48

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale scelto al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzioni con altri Comuni possibilmente contermini, in modo tale da raggiungere una popolazione servita di almeno 15.000 abitanti.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore.

4. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella del mandato del Sindaco. Può essere revocato dal Sindaco nel caso non vengano raggiunti gli obiettivi fissati, o quando sorgano contrasti insanabili con le linee di politica amministrativa, ovvero quando si ritiene di dotarsi di una diversa organizzazione strutturale.

5. La convenzione tra i Comuni dovrà regolamentare i rapporti tra gli stessi, le funzioni attribuite al Direttore Generale ed i casi di decadenza dall'incarico, in particolare quando i rapporti fiduciari di un singolo Comune associato vengano meno.

6. Il Sindaco informa il Consiglio della nomina o della revoca del Direttore Generale nella prima seduta successiva.

Art. 49

Funzioni del direttore generale

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Svolge in particolare le seguenti funzioni:

- Predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- Coordina e sovrintende i responsabili di settore;
- Tiene le relazioni sindacali interne ed esterne;
- Presiede il nucleo di valutazione interno;
- Organizza e dirige il personale, secondo gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore;
- Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- Emanando gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- Avoca a sé gli atti di competenza dei responsabili di settore nei casi di necessità ed urgenza, od in caso di conflitto di interesse del titolare;
- Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali correttivi.

Sezione II

Art.50

Funzioni e responsabilità del personale

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, procede, previa rilevazione dei carichi di lavoro, alla determinazione della dotazione organica necessaria al funzionamento dei propri uffici e servizi, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
2. La responsabilità della gestione, della direzione e della organizzazione di ciascuna area di attività è affidata ad un dirigente o, qualora tale figura non sia prevista nella dotazione organica, ad un dipendente di ruolo con inquadramento nella qualifica più elevata.
3. Ad ogni articolazione organizzativa, comprese quelle di gruppo o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse.
4. Le variazioni della dotazione organica nonché l'assegnazione del personale alle varie aree sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali richiesti, dalla Giunta comunale; ai responsabili delle aree compete l'assegnazione degli incarichi al personale assegnato al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti.
5. Qualora all'interno della struttura amministrativa non siano rinvenibili tra i dipendenti professionalità e titoli culturali tali da consentirne l'individuazione all'interno dell'ente, previa deliberazione di Giunta, si può procedere alla copertura di tali posti mediante contratto a tempo determinato.
6. Gli incarichi delle posizioni organizzative sono conferiti a tempo determinato e possono essere, con provvedimento motivato in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi prefissati, rinnovati o interrotti.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine è possibile il ricorso a collaborazioni esterne, purché ad alto contenuto di professionalità, la cui previsione e disciplina è demandata al regolamento per l'organizzazione degli uffici.
8. Al fine di valorizzare le risorse umane, con l'obiettivo di ottenere la miglior efficacia ed efficienza delle funzioni che devono essere svolte dal Comune, vanno incentivate la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente; questo anche nella prospettiva di realizzare un'adeguata corrispondenza fra declaratoria contrattuale posseduta e funzioni da espletare.
9. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati, dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo rivestito.
10. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà individuare percorsi di professionalità ritenuti indispensabili ai fini della copertura di posti specifici, privilegiandone la copertura, nel rispetto delle normative contrattuali in vigore, con personale interno che abbia maturato la propria esperienza nei servizi dell'ente.

11. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

12. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità.

Art.51

Funzione dirigenziale

1. La responsabilità della gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di settore e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.

2. La funzione dirigenziale dei responsabili si concretizza con la direzione ed il coordinamento di un settore, nell'ambito di tale attività spetta ad essi:

- Acquisire ed impiegare le risorse strumentali per il normale funzionamento e mantenimento degli uffici e dei servizi comunali;
- Gestire le risorse umane assegnate, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto concerne il corretto rapporto di lavoro;
- Fornire assistenza tecnico giuridica ai componenti degli organi istituzionali e degli organismi comunali;
- Curare l'istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed adempimenti comunali;
- Dare attuazione alle leggi ed in genere ai provvedimenti normativi quando non è specificatamente indicata la competenza degli organi istituzionali;
- Concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell'interesse del Comune;
- Presiedere le commissioni di gara e di concorso del rispettivo settore;
- Assumere tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi comunali non generali, che la legge o lo statuto non attribuiscono espressamente alla competenza degli organi istituzionali o che sono attuativi di atti generali comunali;
- Stare in giudizio, promuovere, conciliare o transigere le liti, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
- Nominare i responsabili del procedimento;
- Partecipare alla predisposizione del bilancio e di ogni altro programma o progetto la cui attuazione è demandata al servizio di appartenenza;
- Svolgere, su incarico del Sindaco, funzioni vicarie di un altro responsabile;

- Sostituire o rappresentare il Sindaco, su sua delega o incarico, sia internamente che esternamente al Comune;

- Partecipare in qualità di esperti a commissioni od organismi comunali, su richiesta del Sindaco;

- Compiere indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali.

3. Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato con l'atto di nomina i responsabili:

- Assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;

- Formulano pareri, proposte e diffide;

- Promuovono verifiche, indagini ed audizioni;

- Rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;

- Effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni.

4. Nell'ambito della loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali, o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità.

Capo III **Gestione dei servizi**

Art. 52 *Forme di gestione*

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana della Valceresio per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
3. Il Consiglio Comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di gestione, dopo aver approfonditamente valutato tutte le indicazioni di ordine sociale ed economico.
4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi del Comune.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 53 *Gestione in economia*

1. I servizi pubblici possono essere gestiti anche in economia.
2. Se un servizio pubblico viene gestito in economia, un apposito regolamento dovrà definire il funzionamento organizzativo della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale.

Art. 54 *Aziende speciali*

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Il Comune, per atto unilaterale, tenuto conto della normativa statale in materia, può trasformare le Aziende Speciali in Società per Azioni, di cui può restare azionista unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
4. Per ciascuna Azienda Speciale sarà previsto un Presidente, un Consiglio di Amministrazione, un Collegio dei Revisori ed un Direttore.
5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, sentiti gli indirizzi del Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed i Revisori del Conto sono nominati dal Consiglio Comunale.
6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali, così come quelli delle istituzioni previste ai successivi articoli 55 e 56, possono essere revocati dal Sindaco con motivazione scritta.
7. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità di carica non superiore, per il Presidente, a quella del Sindaco e, per i Consiglieri di Amministrazione, a quella degli Assessori Comunali.

Art. 55
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali o culturali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, il numero, gli eventuali requisiti, la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e a tempo determinato.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
6. La revisione contabile è affidata agli stessi Revisori del Comune.
7. La gestione di una istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli previsti per l'istituzione comunale; in questo caso gli organi dell'istituzione sono sostituiti da quelli dell'associazione stessa, fermo restando quanto stabilito ai commi 1 - 2 - 4.

8. Può essere prevista, in caso di più associazioni interessate, una gestione con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

Art 56

Organi dell'istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, tenendo conto delle esperienze maturate nel settore.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
3. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di propria competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta, sentiti i Capigruppo Consiliari, con le modalità previste dal regolamento.
5. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 57

Società a prevalente capitale locale

1. Il Comune può gestire a mezzo di società per azioni, o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, quei servizi che per natura o per ambito territoriale, richiedano la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra la società ed il Comune.
3. I Consiglieri Comunali possono far parte del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.
4. Il Comune può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Per tale finalità, l'azionista privato viene scelto tramite procedura di evidenza pubblica.

Capo IV **Finanze, contabilità e patrimonio**

Art. 58 *Finanza locale*

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - Imposte proprie;
 - Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - Tasse e diritti per servizi pubblici;
 - Trasferimenti regionali;
 - Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - Risorse per investimenti;
 - Altre entrate.
4. Lo Stato può assegnare specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
5. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici, necessari per lo sviluppo della comunità, ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Il Comune determina le entità ovvero i criteri circa la partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
7. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
8. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, sponsorizzazioni di privati o associazioni senza scopo di lucro.

9. Qualora lo Stato o la Regione prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, devono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative.

10. La Regione deve garantire la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento.

Art 59

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Comune delibera ogni anno entro il termine stabilito dalle leggi vigenti il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di pubblicità, unità, annualità universalità, integrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione, in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

4. Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Consiglio Comunale determina, se necessario, ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale, il piano di incremento delle entrate proprie con particolare riferimento all'eventuale ricorso alla imposizione di addizionali e compartecipazioni.

6. L'eventuale ricorso all'imposizione di addizionali e compartecipazioni non determinate da leggi, deve essere finalizzato alla realizzazione e alla gestione di nuove opere o di nuovi servizi. In quest'ultima ipotesi la relativa imposizione dovrà essere assunta come ricorrente e continuativa.

7. Gli impegni di spesa devono essere assunti con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio ragioneria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

8. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

9. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della giunta comunale con la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi ed in termini di costi-benefici.

10. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui è riferito, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 60
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione provvede il Consiglio Comunale.
6. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
7. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
8. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

Art. 61
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo del conto del patrimonio deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dal regolamento di contabilità, nell'ambito dei principi di legge.

Art. 62
Contratti

1. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, forniture di beni e servizi o appalti di opere, devono essere preceduti, di regola, da apposita gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme in vigore per tempo.
2. Per la alienazione di beni immobili deve essere sempre esperito almeno un tentativo di asta pubblica, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento dei contratti.
3. Il regolamento dei contratti disciplina altresì tutti i casi in cui si potrà ricorrere alla trattativa privata, nel rispetto delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia.

Capo V
Controllo di gestione

Art. 63
Principi generali

1. In relazione agli obiettivi prefissati nel bilancio di previsione comunale e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria, all'uopo approvati dal Consiglio Comunale, l'attività gestionale ed il relativo rendiconto finale devono consentire l'attuazione di controlli di gestione per la valutazione sia in termini economici che finanziari dei servizi e degli uffici comunali.
2. A tale proposito, con apposito regolamento, il Consiglio Comunale provvede a disciplinare l'adozione e l'utilizzazione di uno o più sistemi di contabilità tali da consentire sia la revisione contabile interna, per la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari, sia l'esercizio della revisione contabile dell'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, fatte salve le eventuali eccezioni di legge.

Art. 64
Ordinamento finanziario

1. Fermo restando il contenuto normativo disciplinato dalla legge, il regolamento di contabilità fisserà criteri e vincoli per la gestione delle entrate proprie consentendo la giusta quantificazione sia in rapporto alle esigenze finanziarie del Comune sia in rapporto alle condizioni dell'economia locale.
2. In materia di servizi pubblici a domanda individuale la richiesta di contribuzione deve tendenzialmente condurre al conseguimento del pareggio di bilancio del servizio stesso.
3. Al bilancio di previsione comunale dovranno essere allegati i bilanci degli enti e degli organismi dipendenti, insieme ad una relazione predisposta dalla Giunta Comunale.

Art. 65*Revisione economico - finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri, garantendo la presenza di un membro espressione delle minoranze.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il loro incarico è retribuito secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, ed è revocato dal Consiglio stesso nel caso della non partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Partecipano, se richiesto, a sedute della Giunta o del Consiglio Comunale.
6. Il Collegio dei Revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) partecipa al controllo di gestione, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco ed alla Giunta che provvedono a segnalarlo al Consiglio Comunale.

Art. 66*Procedure di trasparenza della gestione*

1. Il presente statuto prevede inoltre le seguenti forme di controllo economico interno della gestione:
 - a) trimestralmente la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione che dia conto della situazione finanziaria del Comune. In detta relazione deve essere valutata la rispondenza dell'andamento delle entrate rispetto alle previsioni, il flusso di spesa, la situazione dei residui attivi e passivi e, nel caso in cui i risultati trimestrali mostrino segni tendenzialmente negativi, le modalità previste per riportare la gestione entro i limiti del pareggio;

b) semestralmente la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione che ponga a confronto, in modo analitico, le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica con gli atti attuativi assunti dalla stessa Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza;

c) periodicamente, almeno una volta all'anno prima dell'approvazione di ogni bilancio preventivo, la Giunta presenta ai Capigruppo una relazione sull'andamento economico-finanziario del piano degli investimenti già approvati.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere inviate ai Consiglieri unitamente alla convocazione della seduta consiliare nel cui ordine del giorno sono iscritte.

3. Alle relazioni può seguire un dibattito tendente unicamente a fornire le risposte alle richieste di chiarimenti dei Consiglieri con esclusione di ogni forma di ridiscussione delle scelte programmatiche già effettuate con il bilancio annuale e pluriennale e con la relazione previsionale e programmatica.

4. Le relazioni di cui al presente articolo danno luogo a verbali di presa d'atto.

Capo VI **Forme collaborative**

Art. 67 *Principi generali*

1. Il Comune valorizza e promuove le autonome forme associative e di cooperazione di partecipazione popolare attraverso idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, attraverso l'accesso ai dati in possesso dell'Amministrazione Comunale e anche attraverso forme di incentivazione.
2. Il Comune valorizza altresì e promuove organismi di partecipazione popolare anche su base di quartiere o frazione.
3. I relativi criteri generali sono stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri degli organismi collegiali delle stesse espressi entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 68 *Rapporti con il Comune*

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le associazioni, gruppi o forme di solidarietà che non abbiano fini di lucro operanti nel territorio comunale e iscritti all'apposito albo, previsto nel comma 2, possono essere erogati alle stesse contributi diretti e indiretti, secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
2. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano sul territorio.
3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale.
5. Le commissioni istituite dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale possono invitare ai propri lavori, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, i rappresentanti degli stessi.

Titolo III

Ordinamento funzionale e partecipativo

Capo I

Accordi tra enti

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con gli altri Enti locali apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione dei servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.
3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli eventuali uffici comuni.
4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie previste dallo Stato o dalla Regione, previa verifica dei finanziamenti assegnati e delle disponibilità di bilancio.

Art. 70

Consorzi

1. Il Comune può costituire un consorzio tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art.69, unitamente allo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
3. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.
4. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio che sono:
 - a) il bilancio di previsione e le sue variazioni;
 - b) i programmi di intervento e le loro variazioni;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il regolamento del personale e la relativa dotazione organica.
 - e) gli atti di nomina degli organi.

Art. 71
Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.
2. Il Sindaco, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, promuove e stipula accordi di programma.
3. L'accordo, per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Art. 72
Unione di Comuni

1. Il Comune può decidere di partecipare a programmi regionali di gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzati anche attraverso unione di Comuni.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto dovrà comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Lo statuto dovrà individuare gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione nonché le funzioni svolte dall'unione, le corrispondenti risorse ed i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Capo II **Iniziativa politica e amministrativa**

Sezione I **La partecipazione popolare**

Art. 73 *Partecipazione*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, permettendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente; valorizza e promuove altresì organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.

Art. 74 *Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e nell'osservanza dei principi della legge sulla trasparenza amministrativa.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di gruppi o associazioni rappresentative di interessi diffusi, collettivi o di categoria.
3. L'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
4. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
5. A tale scopo il Funzionario responsabile del procedimento provvederà ad informare, con idonea forma di notifica – di cui verrà data notizia tramite pubblicazione all'Albo Pretorio - il titolare del diritto delle intenzioni dell'Amministrazione in modo tale che lo stesso possa presentare proprie osservazioni, istanze o proposte con esclusione di quelle che possano danneggiare altri titolari di diritti soggettivi simili.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di albo pretorio o altro mezzo, garantendo, comunque, idonee forme di pubblicità e informazione.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma precedente, deve pronunciarsi sull'accoglimento e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati, nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osservano la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo

9. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo, formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 75

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale riconosce e favorisce l'attività delle libere forme associative operanti sul proprio territorio, anche su base di frazioni o di quartiere, che svolgono la loro opera a sostegno di attività educative, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione locale, o comunque di altre iniziative di cui si riconosca la rilevanza sociale.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi a commissioni, la possibilità di presentare considerazioni scritte, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. Le associazioni come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dall'apposito regolamento.

4. Il Comune, inoltre, provvederà a mettere in atto opportuni strumenti coordinativi, affinché le libere associazioni di cui al presente articolo diano effettivamente il loro apporto alla vita della comunità. Per la gestione di particolari servizi il Comune può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

5. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni e contributi, nonché con attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme nell'apposito regolamento.

Art. 76

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga di interesse Comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, proposte dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo ritenuto utile al raggiungimento dello scopo da parte del Consiglio Comunale.

3. L'Amministrazione Comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze emerse quando le proposte siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione oltre che sotto il profilo finanziario.

4. Il Consiglio Comunale potrà prevedere organismi permanenti di consultazione, regolamentandone le finalità e le modalità di elezione e convocazione.

Art. 77

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini elettori hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materia di esclusiva competenza locale.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che dovranno evaderle entro quarantacinque giorni. Il Sindaco provvederà ad iscrivere le petizioni e le proposte, indirizzate al Consiglio Comunale, all'ordine del giorno entro lo stesso termine.

4. Il Sindaco, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, comunicherà ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e dei responsabili.

5. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; per le petizioni e le proposte è prescritta la sottoscrizione di non meno di cinquanta elettori, se rivolte al Consiglio Comunale.

6. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per <<istanza>>, la domanda con cui cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti ed attività degli organi competenti;

b) per <<petizione>>, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali uno o più esigenze generali esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il suo soddisfacimento;

c) per <<proposta>>, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.

7. Per le petizioni e proposte non è necessaria l'autentica delle firme, ma è sufficiente la completezza delle generalità. Il primo firmatario o, in assenza, altro firmatario delegato dal

primo, può essere chiamato dal competente organo per illustrare il motivo della petizione o della proposta.

8. Su apposito registro saranno annotate, a cura del Segretario Comunale, l'argomento delle petizioni e proposte ed il primo firmatario.

Sezione II **Azione popolare, diritto di accesso e di informazione**

Art. 78 *Azione popolare*

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 79 *Pubblicità degli atti amministrativi*

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale e degli altri organismi comunali sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, conformemente alle norme stabilite dallo specifico regolamento per la disciplina dell'accesso ed a quello per il trattamento dei dati personali. Sono considerati riservati gli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

Art. 80 *Accesso agli atti e documenti amministrativi*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il regolamento sulla disciplina dell'accesso, inoltre:

- a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso e ad assicurare agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
 - b) individua le categorie di documenti formati dall'amministrazione comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge;
 - c) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'amministrazione comunale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - d) disciplina le modalità per il rilascio di copie di atti, garantendo il pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
 - e) determina le forme di partecipazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
4. Il regolamento per il trattamento dei dati personali disciplina i compiti dei responsabili e degli incaricati, nonché le norme di sicurezza da adottare con particolare riguardo alla conservazione dei dati cosiddetti "sensibili".

Art. 81

Informazione

1. Il regolamento di cui all'articolo 79 detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, di progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini ad accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce anche le modalità di pubblicazioni periodiche atte a far conoscere alla cittadinanza la vita amministrativa del Comune e la sua attività. Dette pubblicazioni, aperte al contributo di cittadini, dei gruppi consiliari e delle diverse forme associative presenti nel territorio, dovranno garantire un reale pluralismo e tutto quanto risulti utile a una trasparenza amministrativa e politica di tutti gli atti principali della vita amministrativa.

Capo III Referendum

Art. 82 *Referendum*

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista, inoltre, l'indizione e l'attuazione di referendum, tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale, e che investa l'intera comunità.
2. Sono escluse dal referendum, oltre a situazioni per le quali si possono configurare diritti acquisiti, le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali concernenti disposizioni obbligatorie per l'ente, provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche di decadenza, provvedimenti concernenti il personale comunale, regolamenti interni per il regolamento del consiglio comunale e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta o da trecento elettori.
4. Coloro che intendono raccogliere firme per un referendum dovranno presentare al Segretario Comunale il quesito referendario per la verifica dell'ammissibilità e della comprensibilità dello stesso, anche ai fini delle legittimità. Il segretario potrà avvalersi, per la formulazione del parere, della Conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 27.
5. Una volta acquisito il parere positivo da parte del Segretario Comunale, si dovrà procedere alla raccolta delle firme che dovranno essere autenticate
6. Effettuato il deposito delle firme necessarie dovrà essere iscritto, entro trenta giorni, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il quesito referendario.
7. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. I referendum possono essere revocati e sospesi con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
10. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto riguardanti il Comune e la Provincia.
11. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie risorse economiche.

12. L'Amministrazione Comunale dovrà utilizzare strumenti informativi idonei per informare la cittadinanza del quesito referendario, dando uguale spazio a proposte favorevoli o contrarie allo stesso.

Art. 83

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare in difformità del risultato della consultazione referendaria, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, se al referendum avrà partecipato oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto.
3. In quest'ultimo caso, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo IV

Tutela civica

Art. 84

Principi generali

1. A garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga lesa da un provvedimento degli organi del Comune può proporre al Comune la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Ogni cittadino può inoltre richiedere al Comune una risposta motivata ad esigenze che ritiene non adeguatamente assolate dall'organizzazione comunale.
3. Per l'esame delle richieste di cui ai commi precedenti ci si avvale dell'apposito ufficio relazioni col pubblico.
4. L'ufficio relazioni col pubblico, sentito l'interessato se lo stesso ne faccia richiesta, richiede, entro trenta giorni dalla ricezione della considerazione scritta, all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di auto-tutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, entro i successivi trenta giorni, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione. Nei casi previsti nel comma 2 l'ufficio evade la richiesta entro i trenta giorni successivi.

Art. 85
Difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini, tenuta salva la possibilità di ricorsi amministrativi, può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Tale ufficio può essere istituito anche in collaborazione con altri Comuni vicini, previa stipula di convenzioni in modo tale da raggiungere una popolazione servita di almeno 15.000 abitanti, o con tutta la Comunità Montana della Valceresio.
2. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli enti, le aziende e le istituzioni da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Nello svolgimento della sua attività il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi, valutando anche, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, la rispondenza alle norme di buona amministrazione e indicando rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
5. Il Difensore civico esercita il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.
6. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando suggerimenti per la loro eliminazione, nonché proposte per migliorare il buon andamento dei servizi:

Art. 86
Requisiti

1. Può essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche e/o amministrative e che risulti iscritto nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni tra i quali viene istituito.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune.

Art. 87
Elezione

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella di insediamento, delibera in merito alla istituzione del Difensore Civico, fornendo indicazioni e/o linee di indirizzo utili alla individuazione di tale figura. Modalità, termine per la presentazione delle candidature e requisiti sono disciplinati dall'apposito regolamento, tenendo conto che dovrà essere comunque predisposta una rosa di candidature, anche personali.

2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco.

3. Il Difensore Civico eletto presenta, in originale o copia autentica, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati, tranne quelli che il Comune può accertare d'ufficio; entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art. 88

Durata del mandato – Rielezione

1. Il Difensore Civico rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dallo Statuto. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.

2. Il Difensore Civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su richiesta motivata presentata da almeno due quinti dei consiglieri. La richiesta è inviata al Segretario Generale che ne trasmette copia all'interessato invitandolo a presentare entro dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio Comunale, entro i venti giorni successivi, esamina la richiesta e le deduzioni dell'interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina.

Art. 89

Incompatibilità e decadenza

1. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del parlamento, di consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché di membro della comunità montana e dell'azienda sanitaria locale.;

b) la qualifica di amministratore o dirigente di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

2. Chi si è candidato nelle ultime elezioni comunali, nonché chi ha ricoperto cariche pubbliche (come Sindaco, Assessore, Consigliere, o Presidente di qualsivoglia azienda del Comune) nell'ultimo mandato, non può essere nominato Difensore Civico. E' altresì opportuno che chi accetta di ricoprire l'incarico di Difensore Civico sottoscriva una dichiarazione che lo impegna a non candidarsi o a ricoprire incarichi assessorili per i cinque anni successivi nei Comuni in cui esercita la funzione.

Art. 90*Organizzazione associata dell'Ufficio*

1. Il Comune, per rafforzare le dotazioni per il servizio e contenere i costi economici dello stesso, può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di supporto alle attività del Difensore civico.
2. Ogni Comune associato elegge direttamente il Difensore Civico, la cui scelta è previamente concordata con gli altri Comuni. L'esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun Comune del quale l'eletto è il Difensore Civico.
3. La convenzione determina l'ubicazione dell'Ufficio, le dotazioni di personale, arredamento, attrezzature e servizi dell'Ufficio stesso e la ripartizione fra i Comuni associati, in base alla popolazione, degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.

Capo V**Funzione normativa****Art. 91***Statuto*

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dalla normativa vigente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un decimo di cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
5. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi o in contrasto con quelli dello statuto, comporta l'abrogazione delle norme statutarie incompatibili con essi.
6. Nell'ipotesi di cui al 5 comma il Consiglio provvede ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi in contrasto con esso.

Art. 92*I regolamenti comunali*

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva.
2. Attraverso il potere regolamentare viene disciplinata l'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia locale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.
3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio Comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.
5. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare ai dispositivi di legge i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Le proposte di regolamento, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio, vengono trasmesse alla competente commissione consiliare, ove istituita, per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento.
7. Il Consiglio Comunale adotta e modifica i regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio segreteria dell'ente e del deposito verrà data pubblicità all'albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e considerazioni scritte in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
8. A sopravvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento, lo stesso sarà nuovamente pubblicato per otto giorni all'albo pretorio e diventerà operativo solo dopo tale periodo.

Art. 93*Ordinanze*

1. I dirigenti, per le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Dette ordinanze devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
4. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

Titolo IV **Norme transitorie e finali**

Art. 94

Entrata in vigore dello statuto

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse procedure previste per l'approvazione dello stesso.

Art. 95

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adegua i regolamenti previsti dal presente statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, salvi minori termini specificatamente previsti per legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

---- //// ____ //// ----